

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

COMMISSIONE CODICE ROSSO

16 NOVEMBRE 2023
SALA GUALDONI
PALAZZO DI GIUSTIZIA
MILANO

«LA VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA PROCESSUALE»

Avv. Maria Teresa Zampogna
Foro di Milano

La vittimizzazione secondaria processuale civile e penale

La vittimizzazione secondaria, al pari della violenza di genere, ha profonde **radici culturali**:

i rappresentanti delle Istituzioni, in quanto espressione della società, possono essere **portatori**, anche inconsapevoli, di **pregiudizi e stereotipi di genere** che sono alla base della violenza domestica, con possibile tendenza a colpevolizzare la vittima.

La vittimizzazione secondaria processuale è quell'errore che si rinviene in tutte le situazioni in cui la valutazione psicologica disposta nell'ambito del procedimento civile non tiene conto delle concomitanti accuse pendenti in ambito penale, con particolare riferimento alle donne che subiscono violenza e ai loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale.

Siffatte situazioni sono da tempo oggetto di studio e di riflessione da parte di esperti e di studiosi, poiché sono sempre più frequenti le situazioni in cui vi sono contemporaneamente pendenti - a carico di uno o di tutti e due i genitori - procedimenti penali per presunti abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere.

In tali situazioni si realizza il rischio di una vittimizzazione secondaria della possibile vittima, che risulta poco tutelata nei suoi bisogni.

La vittimizzazione secondaria processuale è rendere vittima per la seconda volta la donna in Tribunale, laddove **non viene riconosciuta la violenza domestica e la si confonde con la conflittualità di coppia o genitoriale**, soprattutto nelle cause di separazione e affidamento dei figli.

Costringendo così la vittima ad affidamento condiviso dei figli e a conciliazioni/mediazioni (in contrasto con l'art. 48 della Convenzione di Istambul) col proprio aguzzino, senza così tutelare e proteggere i minori esposti a questa violenza e agevolando la violenza stessa.

Ciò spesso scoraggia le donne a denunciare.

Commissione d'Inchiesta del Senato sul Femminicidio e la Violenza di Genere

- Istituita nel 2018 per monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cd. *Convenzione di Istanbul*, 2011, ratificata in Italia nel 2013) e di accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti.
- Art. 18 Convenzione Istanbul “*evitare la vittimizzazione secondaria*”.
- Tale fenomeno consiste nel «***far rivivere le condizioni di sofferenza a cui e' stata sottoposta la vittima di un reato***», il cui «***effetto principale è quello di scoraggiare la presentazione della denuncia***» (Cass. SSUU 17.11.21, n.35110).

Relazione della Commissione d'Inchiesta del Senato sul Femminicidio e la Violenza di Genere, approvata all'unanimità il 20.4.22:

«La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale»

*«Nei procedimenti di affidamento e sulla responsabilità genitoriale non ci sono solo le parti processuali (i genitori) e una parte sostanziale (il minore), c'è una terza parte che gioca un ruolo ancora più importante: **il tempo**. Se il giudice non è rapido nel comprendere cosa è accaduto in quella famiglia, per capire chi ha fatto cosa, chi ha tenuto condotte disfunzionali, il rischio è che si decida su sensazioni o su vaghe valutazioni».*

- La Relazione della Commissione d'Inchiesta mette in guardia dai pericoli connessi ad un approccio errato con le donne vittime di violenza domestica, denunciando l'alto rischio che gli sforzi di tutela del minore da parte di un genitore siano erroneamente interpretati come tentativi di estromissione dell'altra figura genitoriale, con conseguenze gravemente penalizzanti sia il bambino sia il genitore.
- La Commissione femminicidi e violenza di genere del Senato ha promosso il DDL 1662 del 21.9.21 (**in parte recepito dalla Riforma Cartabia**) suggerendo, in ossequio alla Convenzione del Consiglio d'Europa ratificata in Italia nel 2013, innanzitutto, una formazione specialistica obbligatoria degli operatori, istituendo liste di professionisti specializzati (magistrati, avvocati, forze dell'ordine, consulenti psicologi, operatori dei servizi sociali, ecc.), oltre ad un'ampia collaborazione e sinergia tra processo penale per violenza e processo civile per separazione.

- Consiglio alle donne: denunciare, non avere paura del percorso giudiziario, rivolgendosi ad avvocati specializzati (la Regione Lombardia ha già una lista) o ai Centri Antiviolenza o ai Pronto Soccorso, che indicheranno se e dove andare a denunciare.
- Grazie alle legge sul Codice Rosso del 2019, oggi entro 3 giorni la donna verrà ascoltata e potrà accedere alla tutela legale con il Gratuito Patrocinio a carico dello Stato.
- Le donne devono pretendere protezione per se e per i propri figli dallo Stato.

DDL 1135/23

La Camera ha approvato definitivamente la proposta di legge che introduce un'ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini per i delitti di violenza domestica o di genere.

Il Procuratore della Repubblica può revocare l'assegnazione del procedimento nel caso in cui il PM non senta la vittima entro i 3 gg dalla denuncia, procedendo direttamente o assegnando ad altro PM, senza ritardo.

Il Procuratore Generale presso la C.A. acquisisce ogni tre mesi dalle Procure distrettuali i dati sul rispetto del termine e invia al PG presso la Cassazione una relazione almeno semestrale.

Il Consiglio d'Europa

Raccomandazione n.8 del 2006 del Consiglio D'Europa

«*Vittimizzazione secondaria* significa vittimizzazione che non si verifica come diretta conseguenza dell'atto criminale, ma attraverso la risposta di Istituzioni e individui alla vittima»

Un fenomeno che in Italia si verifica, in sede civile, nella quasi totalità dei casi: la violenza non viene riconosciuta e confusa con il “conflitto” riducendo il tutto ad una mera dinamica disfunzionale. Ma anche in sede penale, quando la violenza viene indagata, perché oggetto del procedimento.

Direttiva 2012 (29) UE del Parlamento Europeo e del Consiglio

- All'interno della Direttiva vittime vi è un costante riferimento alla vittimizzazione secondaria e all'esigenza di prevenire tali fenomeni, imponendo agli Stati una **protezione positiva della vittima dal processo** e dalle ripercussioni emotive e psicologiche derivanti dall'impatto con la struttura istituzionale.
- Al **punto 53** vi è un rimando alla necessità che il procedimento penale si svolga in modo coordinato e rispettoso, che **consenta alle vittime di stabilire un clima di fiducia con le autorità**.

Le Risoluzioni del Parlamento europeo

- **La Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021** «sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti dell'affidamento su donne e bambini» (2019/2166(INI))

- **La Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2022** «sulla tutela dei diritti dei minori nei procedimenti di diritto civile, amministrativo e di famiglia» (2021/2060(INI))

Al punto 6 sottolinea «la necessità di riconoscere lo stretto legame tra procedimenti penali, civili e altri procedimenti giudiziari al fine di coordinare le risposte giudiziarie e le altre risposte legali alla violenza sui minori e alla violenza da parte del partner;

invita pertanto gli Stati membri ad adottare misure per collegare i procedimenti penali e civili che coinvolgono una singola famiglia e i minori, al fine di evitare efficacemente discrepanze tra le decisioni giudiziarie e le altre decisioni legali che danneggiano i minori».

Sentenze CEDU di condanna all'Italia

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha più volte evidenziato come il **nostro Paese** sia gravemente **influenzato da stereotipi di genere nelle decisioni giudiziarie.**

Sentenza 27.5.2021, ricorso n.5671/16

La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e per gli stereotipi sessisti sui quali si è basata la motivazione della pronuncia di assoluzione di secondo grado, evidenziando in particolare, la grave vittimizzazione secondaria agita dalle autorità nazionali ai danni della giovane donna che aveva denunciato una violenza sessuale di gruppo e, al contempo, sottolineando l'importanza del ruolo della magistratura nella lotta alla violenza maschile contro le donne.

La Corte EDU “è convinta che i processi e le sanzioni abbiano un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alla disuguaglianza di genere. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni dei Tribunali, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria attraverso l'uso di un linguaggio colpevolizzante e moralizzante che mina la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario”.

Sentenza 16.6.2022, ricorso n.23735/19

La Corte EDU ha condannato la passività con cui le autorità inquirenti hanno indagato sulle accuse di maltrattamenti presentate dalla ricorrente, abbandonata a sé stessa in una situazione di violenza domestica, per la violazione dell'art. 3 CEDU, che impone agli Stati l'obbligo di svolgere un'indagine efficace su tutti gli atti di violenza domestica; **“per essere efficace, l'indagine deve essere tempestiva e approfondita il che richiede un rapido esame del caso”**.

La Corte ha osservato che *“il quadro giuridico italiano sarebbe stato in grado di fornire protezione adeguata contro gli atti di violenza, [...], in concreto, mentre i carabinieri hanno reagito celermente a fronte delle denunce presentate, e sono intervenuti in occasione degli episodi violenti, i Pubblici Ministeri, più volte informati dei fatti, non hanno chiesto al G.I.P. il provvedimento cautelare proposto dai carabinieri, e non hanno svolto un'indagine rapida ed efficace.”*

La Corte rammenta, sotto tale specifico profilo, che *“le lungaggini delle indagini rischiano non solo di comprometterne l'esito, e che l'eccessivo decorso del tempo compromette l'assicurazione delle prove; [...] la tutela del diritto interno, oltre a esistere in teoria deve funzionare efficacemente nella pratica.”*

La Corte ritiene inoltre che, nel trattamento giudiziario dei casi di violenza contro le donne, spetti alle autorità nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità, morale, fisica e/o materiale, della vittima e valutare la situazione di conseguenza, il prima possibile.

Sentenza 10.11.2022, ricorso n.25426/20

Condanna l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU ribadendo che alle giurisdizioni nazionali è rimessa una valutazione approfondita e complessiva del contesto familiare capace di garantire un equilibrio ragionevole degli interessi espressi da ogni membro della famiglia che ponga in esponente il *best interest of the child*.

Nel caso esaminato dalla Corte, i figli sono risultati diffusamente esposti ai comportamenti aggressivi e sprezzanti riconducibili al padre **anche durante gli incontri protetti**, in seguito a provvedimenti pervicacemente tesi a favorire il legame tra i figli e il padre. Si è registrato quindi un arretramento della tutela del minore.

La Corte EDU richiama poi il **rapporto GREVIO** (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*) sull'Italia ove si sottolinea come la protezione del genitore non violento e dei figli debba acquisire una posizione apicale nella regolazione delle procedure di custodia e visita in linea con quanto prescritto **dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul**. In linea con i timori espressi dal GREVIO, la Corte EDU ha rilevato l'esistenza di una prassi giustiziale che finisce per "punire" le madri che denunciando episodi di violenza e si oppongono all'affidamento condiviso, assunte al rango di «genitori non collaborativi».

PROC. PENALE - Art. 362 co. 1 ter c.p.p.

Assunzione di informazioni entro 3 giorni

Strumento che consente di fornire immediata e celere tutela alla vittima di reati di violenza domestica, evitando l'usura della dichiarazione ed un eventuale ripensamento in caso di forte ambivalenza. Tale esigenza di celerità deve essere contemperata con la tutela della stessa vittima in modo da evitare il c.d. fenomeno della *vittimizzazione secondaria*.

Art 362 co 1-ter. *Quando si procede per il delitto previsto dall'art. 575 c.p., nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis c.p., ovvero dagli artt 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, c.1, n.2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1, c.2 c.p., il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.*

PROC. PENALE - Art. 392 co. 1 bis c.p.p.

Incidente probatorio – audizione protetta

Modalità di anticipazione della formazione della prova alla fase delle indagini preliminari. Strumento che andrebbe sempre privilegiato.

Comma 1 bis art. 392 c.p.p., per evitare la vittimizzazione secondaria:

- per i reati di 572, 612 bis, violenza sessuale, pedopornografia prevede l'incidente probatorio *allargato*, ossia senza necessità di specificare i motivi per cui si richiede.
- In ogni caso si può chiedere l'incidente probatorio quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità.

PROC. PENALE – Art. 472 co 3 bis c.p.p.

Al fine di prevenire la vittimizzazione secondaria in fase dibattimentale, l'**art. 472, comma 3 bis, c.p.p.** stabilisce, nei procedimenti per i delitti di violenza sessuale, di prostituzione minorile e di tratta di persone, il **divieto di porre domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa** se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

PROC. PENALE - Riforma Cartabia

Art. 64 bis disp. att. c.p.p.

Comunicazioni e trasmissione di atti al giudice civile

*«Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, e risulta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, allo scioglimento dell'unione civile o alla responsabilità genitoriale, il **pubblico ministero ne dà notizia senza ritardo al giudice che procede**, salvo che gli atti siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.»*

Il Pubblico Ministero deve trasmettere al giudice civile o al tribunale per i minorenni copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto, copia della sentenza che definisce il processo o del decreto di archiviazione.

PROC. CIVILE – Riforma Cartabia

Capo III - Sezione I

Della violenza domestica o di genere

Art. 473 bis c.p.c.

473 bis.40: Ambito applicazione: procedimenti in cui si sono allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori

473 bis.41: Forma della domanda

473 bis.42: Procedimento

473 bis.43: Mediazione familiare (divieto)

473 bis.44: Attività istruttoria (sommatoria)

473 bis.45: Ascolto del minore

473 bis.46: Provvedimenti del giudice (tutela vittima e minore)

L'avvocato alla luce della Riforma Cartabia

Il difensore nei procedimenti penali per abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, qualora risulti la parallela pendenza di procedimenti di separazione personale dei coniugi, di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile, di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, **deve coordinarsi con il difensore del proprio assistito in detti procedimenti civili o minorili (se diverso), scambiandosi informazioni, atti e documenti, per l'individuazione delle migliori scelte processuali, nell'interesse di tutela della famiglia e dei suoi diritti fondamentali ed essenziali. E viceversa.**

VADEMECUM 2017

(Ordine Avvocati Milano)

L'avvocato nel processo penale di famiglia

Se difende l'accusato/a:

- 1) Massimo rispetto verso la/le persone offese - evitando l'uso di espressioni offensive e sconvenienti, soprattutto nella conduzione dell'esame del testimone, anche con le particolari modalità dell'incidente probatorio e dell'audizione protetta (art. 52, 55, c.8, 63, c.2, Cod. Deont.)
- 2) Non consentire la compromissione delle garanzie difensive e dei principi del giusto processo (artt. 24, 111 Cost. e 6 CEDU), tutelando il diritto di libertà, l'inviolabilità e l'effettività della difesa, assicurando nel processo la regolarità del giudizio e del contraddittorio tra le parti (art.1 Cod. Deont.)

Linee guida per CTU e Servizi Sociali

Indicazioni operative per la CTU su Famiglie e Minori (anno 2020)

(Tribunale di Milano, Ordine Avvocati Milano, Ordine medici chirurgici e odontoiatri Milano, Ordine psicologi Lombardia, Dipartimento Studi Internazionali, giuridici e storico politici Università degli Studi di Milano, Dipartimento Giurisprudenza Università degli Studi di Milano-Bicocca, Osservatorio sulla giustizia civile di Milano)

Punto 16) Violenza domestica *«Il CTU nominato dal giudice deve attentamente valutare se effettuare nel corso delle operazioni peritali incontri congiunti tra genitori e tra il genitore maltrattante e figli minori. [...] Inoltre nelle risposte al quesito in ordine alle competenze genitoriali ed ai tempi di permanenza dei minori con i genitori, nel rispetto dell'art. 31 Conv. Istanbul, il CTU deve prendere in considerazione gli episodi di violenza verificatisi e/o gli esiti del processo penale, attentamente valutando soluzioni che non compromettano i diritti e la sicurezza delle vittime e dei bambini.»*

Relazioni tra Avvocati, Servizi Sociali e Servizi all'Infanzia del Comune di Milano Linee Guida e Raccomandazioni operative (Dicembre 2022)

(Comune di Milano, Ordine Avvocati Milano, Ordine Assistenti Sociali)

Grazie per la vostra
attenzione